

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Modifica non sostanziale dell'AUA per la Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A., insediamento in comune di Langhirano (PR) in via Cascinapiano n. 73
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1414 del 09/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo del 24.02.2015 alla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALIMENTARI S.P.A. per lo stabilimento sito in comune di Langhirano in via Cascinapiano n. 73, comprende le seguenti matrici ambientali:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**;

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 17291 del 28.10.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 68815 del 29.10.2015), presentata dalla società FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A., nella persona del Sig. Cesare Fumagalli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Tavernerio (CO), in via Briantea n. 18 – C.A.P. 22038, e stabilimento ubicato nel comune di Langhirano (PR), in via Cascinapiano n. 73 – C.A.P. 43013, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica non sostanziale a fronte della *“Modifica del processo di lavaggio dei prosciutti”*, dell'*“Installazione di n. 4 caldaie”* di *“Modifiche edilizie”*, *“Modifica della linea B di affettatura”*, *“Modifica della linea A di affettatura”* e del fatto che *“...verranno convogliate in esterno n. 2 emissioni derivanti dalle pompe da vuoto...”*;
- che con invio del SUAP del Comune di Langhirano prot. n. 19146 del 26.11.2015 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 74681 del 26.11.2015) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 73958 del 23.11.2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO ALTRESI':

- che la Ditta in oggetto, a fronte della modifica non sostanziale richiesta, nel corso dell'istruttoria di AUA ha fornito una dichiarazione in cui si legge che *"...ad eccezione del titolo ambientale Emissioni in atmosfera, nulla è modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato per i seguenti titoli abilitativi:*
 - *autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6 della Legge n. 447 del 1995 e smi)...";*

VISTA la seguente relazione tecnica pervenuta a seguito di specifica richiesta con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/292 del 14.01.2016:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/1307 del 05.02.2016, valutato anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 11952 del 20.02.2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del 24.02.2015 a favore

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

della Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A., nella persona del Sig. Cesare Fumagalli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Tavernerio (CO), in via Briantea n. 18 – C.A.P. 22038, e stabilimento ubicato nel comune di Langhirano (PR), in via Cascinapiano n. 73 – C.A.P. 43013, relativo all'esercizio dell'attività di "Affettatura e disosso prosciutti crudi stagionati", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza A.U.A. pervenuta:

“ ...

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/1307 del 05.02.2016 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 11952 del 20.02.2015, e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del 24.02.2015, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

prot. n. 11952 del 20.02.2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del 24.02.2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Langhirano ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 1222/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

Rif. Arpa prot. n. PGPR/2016/292
 del 14/01/2016

Arpae
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni
 SEDE

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.** -con sede legale in via Briantea, 18 nel comune di Tavernerio (CO) ed impianti siti in via Cascinapiano, 73 in località Cascinapiano nel comune di Langhirano (PR)
 Rif. S.U.I. Appennino Parma Est : pratica n. 402/2015/UME/SU del 23/10/2015

Facendo seguito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta dal S.A.C. in data 14/01/2016, prot. Arpae n. PGPR/2016/292, relativa alla comunicazione inviata dalla ditta in oggetto inerente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all' A.U.A. rilasciata in data 24/02/2015, e valutato che:

- la Ditta dichiara di modificare il processo di lavaggio dei prosciutti apportando miglioramenti quali: processo di lavaggio più accurato in minor tempo e minori quantitativi di sugna scaricati in pubblica fognatura grazie all'installazione di un nuovo impianto che prima di eseguire le operazioni di lavaggio provvede a rimuovere meccanicamente la maggior parte della sugna e successivamente esegue il lavaggio dei prosciutti a temperatura più elevata (circa 82°C);
- le emissioni derivanti dalle operazioni di lavaggio sopra descritte, e costituite da vapore acqueo, sono convogliate in atmosfera mediante apposito camino denominato E9;
- al fine di rendere disponibile acqua alla temperatura richiesta dal nuovo impianto di lavaggio dei prosciutti la Ditta installerà n. 4 caldaie a gas metano aventi potenzialità pari a 56 kW cad.; tali emissioni saranno denominate rispettivamente E10, E11, E12 ed E13;
- saranno inoltre convogliate in atmosfera le emissioni derivanti dalle pompe del vuoto denominate rispettivamente "E14 pompa del vuoto disosso" ed "E15 pompa del vuoto Affettato A".

Considerato inoltre che:

- 1) la Ditta risultava autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2377 del 04/07/2008, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "disossatura prosciutti ed affettamento prodotti alimentari";
- 3) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) sono state individuate e quantificate, per ogni fase lavorativa, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;

- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- 6) non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- 7) le emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato che provengono da apparecchiatura di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro, anche dopo depurazione, sono convogliate in atmosfera;
- 8) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
- 9) non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;
- 10) è stata dichiarata la presenza di impianti, già autorizzati, definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

- **EMISSIONE E03** Caldaia a metano (Potenzialità 808 kWh)

L' impianto su indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

- **EMISSIONI E10- E11- E12-E13** Caldaie a metano (Potenzialità 56 kW cad.)
 emissioni nuove

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

- 11) le emissioni in atmosfera avvengono unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

12) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., rappresentata dal Sig. Cesare Fumagalli in qualità di gestore, con sede legale in via Briantea, 18 nel comune di Tavernerio (CO), possa essere autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "disossatura prosciutti ed affettamento prodotti alimentari" svolta negli impianti siti in via Cascinapiano n. 73 in località Cascinapiano nel comune di Langhirano (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 "Lavaggio prosciutti ed attrezzature".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E02 "Estrattore aria camere bianche".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E04 "Estrattore aria servizi igienici".

EMISSIONE E05 "Estrattore aria servizi igienici".

emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E06 "Espulsore aria condensatori evaporativi"

EMISSIONE E07 "Espulsore aria condensatori evaporativi"

emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.+

EMISSIONE E08 "Estrattore aria cabina elettrica".

emissione autorizzata

EMISSIONE E09 "Lavaggio prosciutti".

emissione nuova

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E14 “pompa del vuoto disosso ”.
emissione nuova

EMISSIONE E15 “pompa del vuoto Affettato A ”.
emissione nuova

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, emissioni E03, E10, E11, E12 ed E13 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio,

saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finito** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione, del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	223750134
Sede legale :	Via Briantea, 18 comune di Tavernerio (CO)
Gestore :	Cesare Fumagalli

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Sede locale impianti :	Via Cascinapiano, 73 località Cascinapiano , comune di Langhirano (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Disossatura prosciutti ed affettamento prodotti alimentari
Settore attività CRIAER:	4.1
Prescrizioni	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	700.000 [kg/anno]
Indicatore 2:	Gas metano utilizzato [m ³ /a]
Indicatore 3	Energia Elettrica utilizzata [kWh/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	6,5
Temperatura media emissioni :	328 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)	
Monossido carbonio :	288
Biossido carbonio :	621791
Ossidi di azoto :	1008

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore.

Distinti saluti.

Il Responsabile Distretto di Parma
Dott.ssa Sara Reverberi

Il Responsabile Servizio Territoriale
Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

Rif. Sinaudoc 3082/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.